

## COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

*Organizzazione dello studio in funzione antiriciclaggio  
I controlli negli studi professionali e le sanzioni  
Il nuovo registro dei titolari effettivi*

SALA CAPRETTI – ISTITUTO ARTIGIANELLI  
4 MAGGIO 2023  
DALLE ORE 14 ALLE ORE 18

PRIMA PARTE – relatore Dott. Marco Abbondanza

# FINALITA' DELL'ANTIRICICLAGGIO

Reati presupposto




## Riciclaggio



1. Collocazione (placement)
2. dissimulazione (layering)
3. Integrazione (integration)


impieghi




# ESEMPI DI CRIMINI PRESUPPOSTO

- Narcotraffico
- Traffico di esseri umani
- Traffico d'armi
- Cybercriminalità
- Commercio illegale e contraffazione
- Contrabbando, usura ed estorsione
- Rapine, furti e sequestri di persona
- Corruzione, concussione, peculato
- Crimini finanziari
- Reati societari e reati fallimentari
- Crimini ambientali
- Reati fiscali
- Crimini contro il patrimonio culturale

## DIRETTIVE UE E NORMATIVA NAZIONALE

NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE	In vigore dal
I DIRETTIVA n. 91/308/CEE del 10.6.1991	D.L. 143/1991 - convertito in Legge 5.7.1991 n. 197	9.5.1991
II DIRETTIVA n. 2001/97/CE del 4.12.2001	D.Lgs. 20.2.2004 n. 56 Decreto MEF 3.2.2006 n. 141	14.3.2004 22.4.2006
III DIRETTIVA n. 2005/60/CE del 26.10.2005	D.Lgs. 21.11.2007 n. 231	29.12.2007
IV DIRETTIVA n. 2015/849 del 20.5.2015	D.Lgs. 25.5.2017 n. 90 (modificatore del D.Lgs. 231/2007)	4.7.2017
V DIRETTIVA n. 2018/843 del 30.5.2018	D.Lgs. 4.10.2019 n. 125 (modificatore del D.Lgs. 231/2007)	10.11.2019
DIRETTIVA n. 2018/1673 del 23.10.2018	D.Lgs. 8.11.2021 n.195 (modificatore del codice penale)	15.12.2021
VI DIRETTIVA 	=	=

# STRUTTURA DEL D. LGS. 231 /2007



Capo I - **Ambito di applicazione**  
Capo II - Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni  
Capo III - Cooperazione nazionale e internazionale  
Capo IV - **Analisi e valutazione del rischio**

Capo I - **Obblighi di adeguata verifica della clientela**  
Capo II - **Obblighi di conservazione**  
Capo III - **Obblighi di segnalazione**  
Capo IV - **Obbligo di astensione**  
Capo V - Disposizioni prestatori servizi moneta elettronica  
Capo VI - Obblighi di comunicazione  
Capo VII - Segnalazione di violazioni

*(Limitazione all'uso del contante)*

Capo I - **Sanzioni penali**  
Capo II - **Sanzioni amministrative**  
Capo III - Disposizioni finali

# DISTINZIONE FRA REPRESSIONE E PREVENZIONE

## DIFFERENZA FRA

### AMBITO PENALE

Repressione, collegata a sanzioni o misure di sicurezza, accessorie a sentenze di condanna emesse in relazione a responsabilità di persone fisiche per condotte penalmente rilevanti



Art. 648 bis – Riciclaggio  
Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  
Art. 648 ter 1 – Autoriciclaggio (dal 1.1.2015)  
  
Art. 270 quinquies 1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

### AMBITO DI PRESIDIO

Funzione **preventiva e di contrasto**, in coordinamento con la funzione repressiva



**D.Lgs. 21.11.2007 n. 231  
(e successive modificazioni)**

**Assume un carattere più ampio ed articolato**

# DEFINIZIONI ex D.Lgs. 231 /2007

*Attività criminosa : la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo (art. 1 - Definizioni)*

<b>Definizione di riciclaggio</b>	a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
<b>Definizione di FdT</b>	qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

## DIFFERENZA FRA RICICLAGGIO E FDT

### RICICLAGGIO

richiede che i beni provengano necessariamente da attività illecite

### FDT

riguarda qualsiasi attività con qualsiasi mezzo, in qualunque modo realizzata, ricomprendendo anche attività lecite finalizzate al compimento di atti di terrorismo (indipendentemente dall'effettivo compimento dell'atto o dall'effettivo utilizzo dei fondi)



# CONTRASTO E PREVENZIONE

–

i sensori  
avanzati del  
sistema di  
prevenzione

Vengono ridisegnati i confini fra pubblico e privato: si richiede **obbligatoriamente** l'intervento di soggetti anche privati quali "SENSORI AVANZATI" del sistema di prevenzione.



**LO STATO  
RECLUTA  
NUOVI  
SOGGETTI**  
che  
contribuiscono  
ad integrare il  
sistema di  
prevenzione



Intermediari bancari e finanziari	<p>fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Banche, Poste Italiane spa</li> <li>-IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, SICAF, agenti di cambio, intermediari ex art. 106 TUB</li> <li>-Imprese e intermediari assicurativi</li> <li>-Soggetti eroganti micro credito ex art. 111 TUB, Confidi</li> <li>-Società fiduciarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB</li> </ul>
Altri operatori finanziari	<p>fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Società fiduciarie diverse da quelle iscritte all'albo ex art. 106 TUB</li> <li>-Mediatori creditizi ex art. 128-sexies TUB</li> <li>-Agenti finanziari ex art. 128-quater TUB</li> </ul>
Professionisti	<p>fra cui : dottori commercialisti ed esperti contabili, CdL, notai e avvocati</p>
Altri operatori non finanziari	<p>fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prestatori di servizi relativi a società e trust, ove già non rientranti in altre categoria</li> <li>-soggetti che esercitano commercio/intermediazione di cose antiche - opere d'arte (anche tramite case d'asta o gallerie d'arte ex art. 115 TULPS) quando il valore dell'operazione è <math>\geq</math> a € 10.000</li> <li>-operatori professionali in oro (L. 17.1.2000 n.7)</li> <li>-mediatori immobiliari (anche per intermediazione su locazioni <math>\geq</math> a € 10.000 mensili)</li> <li>-soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro , titoli e valori</li> <li>-mediatori civili ex art. 60 L. 18.6.2009 n. 69</li> <li>-prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale</li> <li>-prestatori di servizi di portafoglio digitali</li> </ul>
Prestatori di servizi di gioco	<p>fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-operatori di gioco on line</li> <li>-case da gioco</li> </ul>

# Le Pubbliche Amministrazioni

art. 10  
D.Lgs.231/2007

Comma 1: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

a) **procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;**

b) **procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;**

c) **procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

....

Comma 4: Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.**

## Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante

(valori assoluti)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2021			2022		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Totale</b>	<b>70.123</b>	<b>69.401</b>	<b>139.524</b>	<b>74.198</b>	<b>81.228</b>	<b>155.426</b>
<b>Intermediari e operatori bancari e finanziari</b>	<b>62.705</b>	<b>61.009</b>	<b>123.714</b>	<b>64.811</b>	<b>71.117</b>	<b>135.928</b>
Banche e Poste	39.271	37.815	77.086	43.127	45.907	89.034
Intermediari e operatori finanziari	23.430	23.188	46.618	21.682	25.206	46.888
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	10.192	9.419	19.611	9.323	13.309	22.632
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	10.116	10.672	20.788	8.668	8.750	17.418
SIM	22	24	46	22	39	61
SGR, SICAV e SICAF	226	179	405	185	198	383
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	552	581	1.133	644	604	1.248
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	118	137	255	97	133	230
Imprese di assicurazione	2.041	1.935	3.976	2.430	1.754	4.184
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	163	241	404	313	419	732
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	4	6	10	2	4	6
<b>Soggetti obbligati non finanziari</b>	<b>7.336</b>	<b>8.346</b>	<b>15.682</b>	<b>9.318</b>	<b>10.001</b>	<b>19.319</b>
Professionisti	2.708	2.413	5.121	2.553	3.114	5.667
Notai e CNN	2.476	2.212	4.688	2.344	2.960	5.304
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	136	106	242	102	64	166
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	20	21	41	23	21	44
Avvocati	16	17	33	13	10	23
Società di revisione e revisori legali	33	44	77	44	36	80
Altri soggetti esercenti attività professionale	27	13	40	27	23	50
Operatori non finanziari	1.326	1.576	2.902	1.887	2.499	4.386
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	829	801	1.630	987	1.217	2.204
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	310	427	737	569	618	1.187
Operatori in valuta virtuale	116	210	326	234	592	826
Altri operatori non finanziari	71	138	209	97	72	169
Prestatori di servizi di gioco	3.302	4.357	7.659	4.878	4.388	9.266
<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>128</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>179</b>


Numero  
SOS

2021  
2022

*LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
NORMATIVA PRIMARIA NAZIONALE – REGOLE TECNICHE E RELATIVE LINEE  
GUIDA*

<b>Art. 11 c. 2 D.Lgs. 231/2007</b>	Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di <b>regole tecniche</b> , adottate in attuazione del decreto AR previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, <b>in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione</b> e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
<b>REGOLE TECNICHE</b>	<b>N.1 - autovalutazione del rischio</b> (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007) <b>N.2 - adeguata verifica della clientela</b> (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007) <b>N.3 - conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni</b> (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007)
<b>LINEE GUIDA</b>	Le Linee Guida hanno valenza meramente <b>esemplificativa</b> , e sono relative alle Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti; pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

# RAPPORTO FRA NORMATIVA– REGOLE TECNICHE – GUIDELINES



Emanate nel gennaio 2019 (vincolanti dal 1.1.2020)

- N.1 – autovalutazione del rischio (artt. 15–16 D.Lgs. 231/2007)
- N.2 – adeguata verifica della clientela (artt. 17–30 D.Lgs. 231/2007)
- N.3 – conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007)

Emanate nel maggio 2019

Le Linee Guida hanno valenza meramente **esemplificativa**, e sono relative alle Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti; pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
LA GENESI E LA DECLINAZIONE DELLE PROCEDURE

**Procedura** : sequenza ordinata di operazioni da eseguire per raggiungere un determinato scopo (ovvero quello di adempiere agli obblighi AR)

Gli organismi di autoregolamentazione dettano i criteri procedurali (**Regole Tecniche**)

I soggetti obbligati adottano le procedure attenendosi alle Regole Tecniche (le **Guidelines** rappresentano invece suggerimenti ed esemplificazioni)

*LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
IL RICHIAMO NORMATIVO AL CONCETTO DI «PROCEDURA»*

Il D.Lgs. 231/2007 fa riferimento più volte alle «**procedure**» ai fini di presidio antiriciclaggio;  
in particolare :

- Art. 15 : 1.... gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività'. 2. **I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, **per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**
  
- Art. 16 : **I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15...**



LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
L'ADOZIONE DI MODULISTICA

L'utilizzo sistematico di appropriata  
modulistica contribuisce a  
dimostrare l'adozione di procedure

**Modulistica proposta nelle Guidelines**

<b>AV.0</b>	Autovalutazione del rischio
<b>AV.1</b>	Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
<b>AV.2</b>	Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
<b>AV.3</b>	Istruttoria cliente
<b>AV.4</b>	Dichiarazione del cliente
<b>AV.5</b>	Dichiarazione del professionista attestante ex art. 27 D.Lgs. 231/2007
<b>AV.6</b>	Dichiarazione di astensione del professionista
<b>AV.7</b>	Procedura di controllo costante

*LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
LE MACRO AREE PROCEDURALI*

**ORGANIGRAMMA –  
CONTROLLI INTERNI**

**AUTOVALUTAZIONE-  
GESTIONE E MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO**

**FORMAZIONE**

**ADEGUATA VERIFICA**

**CONSERVAZIONE**

**SOS -  
UTILIZZO DEL CONTANTE**

***(INTERCONNESSIONE  
FRA LE DIVERSE AREE)***

*LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
LE FUNZIONI PREVISTE DALL'ART. 16 D.LGS. 231/2007 (V. GUIDELINES)*

<b>Funzioni</b>	<b>Compiti</b>
<b>Funzione antiriciclaggio</b>	<p>La funzione antiriciclaggio provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;</li> <li>b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante nonché le eventuali procedure di segnalazione interna (whistleblowing);</li> <li>c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;</li> <li>d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;</li> <li>e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;</li> <li>f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.</li> </ul>
<b>Responsabile della funzione antiriciclaggio</b>	<p>Il responsabile della funzione antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;</li> <li>b) assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.</li> </ul> <p>La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.</p> <p>Sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative, riferiscono direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.</p>
<b>Funzione di revisore indipendente</b>	<p>La suddetta funzione, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.</p> <p>La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività. Tale funzione può essere <b>anche interna</b>, purché se ne garantisca l'indipendenza.</p>

Al fine di mitigare il rischio residuo le suddette funzioni (connesse alle dimensioni del soggetto obbligato) sono individuate coerentemente ai parametri dimensionali indicati nella seguente tabella:


Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più) <i>a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti</i>	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)*	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)
* Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.	

In relazione alla tabella di cui sopra si tiene conto che:

- il numero dei collaboratori si individua in base alla definizione di 'Personale';
- l'eventuale condivisione di servizi e spazi fisici all'interno dei locali del soggetto obbligato, da parte di altri soggetti, non inseriti nell'ambito dell'organizzazione del personale, non ne determina l'inserimento ai fini del computo del numero dei professionisti;
- il numero delle sedi riguarda sia le unità nazionali sia quelle dislocate all'estero riferibili al soggetto obbligato;
- nel caso di associazione professionale o di STP è possibile creare un'unica funzione antiriciclaggio;
- nel caso di associazione professionale o STP nella cui compagine risultano anche soggetti non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si dovrà comunque individuare una funzione antiriciclaggio in conformità alla normativa e alle regole tecniche emanate dal CNDCEC.

Laddove le sopraindicate funzioni siano istituite, l'ambito di analisi delle misure organizzative e della loro valutazione è rimesso ad esse. In assenza delle predette funzioni, le suddette attività sono a carico del soggetto obbligato.

*LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
ORGANIGRAMMA E SISTEMA DELLE DELEGHE*




Creazione di un  
organigramma

Attribuzione delle funzioni

Sistema delle deleghe a  
personale di studio  
(scritte e accettate)

LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
IL CONTROLLO INTERNO

ORGANIGRAMMA –  
CONTROLLI INTERNI



## IDENTIFICAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE STP

**Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.**

(Tuttavia)

**Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.** Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.

**Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:**

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

**In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.**

## CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE STP

La conservazione dei documenti (coordinata con l'adeguata verifica) può essere **centralizzata in un unico archivio** per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/STP, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.

- a. Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, **possono essere stabilite specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato** anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni professionali, eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e incarico, la relativa data di conferimento, nonché le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale, la valutazione del rischio e l'esecuzione del controllo costante.
- b. Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato, ciascun professionista conserva in maniera separata dagli altri la documentazione relativa all'adeguata verifica effettuata, **ferma la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato gestito a livello di studio associato/STP**.



*LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
REGOLA TECNICA N.1 (ARTT. 15 E 16 D.LGS. 231/2007)*

- ❑ L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e **non è delegabile**; negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente.
- ❑ L'autovalutazione del rischio deve essere svolta **con cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.
- ❑ **La prima autovalutazione del rischio** deve essere predisposta almeno a far data dall'1.1.2020 .
- ❑ Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere **conservati e messi a disposizione degli OA e delle Autorità**.

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso

### ANALISI DELLE VULNERABILITA'

Elemento connesso all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati

### DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive


### AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Modulistica  
Guidelines  
AV.0

Nella valutazione del rischio inerente i valori della scala graduata devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti **fattori** :

- 1) TIPOLOGIA DI CLIENTELA
- 2) AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'
- 3) CANALI DISTRIBUTIVI
- 4) SERVIZI OFFERTI

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.



Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4


**LA REGOLA TECNICA N.1 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO  
(ARTT. 15 E 16 D.LGS. 231/2007)**

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/FDT non rilevati.

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi :

- 1) **FORMAZIONE**
- 2) **ORGANIZZAZIONE -  
ADEGUATA VERIFICA**
- 3) **ORGANIZZAZIONE –  
CONSERVAZIONE**
- 4) **ORGANIZZAZIONE –  
SOS E CONTANTE**

... ed é determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei suddetti fattori.



Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
<b>NON SIGNIFICATIVA (per presidi completi e strutturati)</b>	<b>1</b>
<b>POCO SIGNIFICATIVA (per presidi ordinari)</b>	<b>2</b>
<b>ABBASTANZA SIGNIFICATIVA (per presidi lacunosi)</b>	<b>3</b>
<b>MOLTO SIGNIFICATIVA (per presidi assenti)</b>	<b>4</b>

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI SOGGETTI OBBLIGATI (ESEMPIO)



Fattore di rischio inerente	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi offerti	4
Media aritmetica dei valori ottenuti	$11 : 4 = 2,75$
Coefficiente di ponderazione	40%
<b>A - Rischio inerente</b>	<b>1,10</b>

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	2
Adeguate verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
Media aritmetica dei valori ottenuti	$10 : 4 = 2,50$
Coefficiente di ponderazione	60%
<b>B - Livello vulnerabilità</b>	<b>1,50</b>

Rischio inerente	1,10
Livello di vulnerabilità	1,50
<b>Rischio residuo</b>	<b>2,60</b>

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	<b>MOLTO SIGNIFICATIVO</b>



## ALLEGATI

### AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16 D.LGS. 231/2007)

## AUTOVALUTAZIONE – GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

#### DESCRIZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

(indicare tipologia giuridica, anno di inizio dell'attività, localizzazione della/e sede/i, organizzazione interna, eventuali peculiarità e specializzazioni, tipologia prevalente di clientela, principali prestazioni professionali svolte)

-----  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e della vulnerabilità:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

#### I - Misurazione livello di rischio inerente

Tabella A – Misurazione livello di rischio inerente.

Fattori di rischio	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
Tipologia clientela	La valutazione va effettuata tenendo conto delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte <sup>1</sup> ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo <sup>2</sup> , la presenza di enti no profit con elementi di	

<sup>1</sup> Al riguardo si segnala che allo stato attuale le liste di PPE, nazionali e internazionali, sono normalmente contenute in banche dati a pagamento.

<sup>2</sup> Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo ( la consultazione, gratuita, è possibile previa registrazione). L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Al seguente link del sito dell'ONU è, altresì, consultabile la lista consolidata dei nominativi dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.

	<p>potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1;</li> <li>- un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2;</li> <li>- un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3;</li> <li>- percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 4.</li> </ul>	3
Area geografica di operatività	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo).</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale<sup>3</sup>, sia a livello internazionale<sup>4</sup> (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1;</li> <li>- un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)</li> </ul>	

Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC-Office of Foreign Assets Control).

<sup>3</sup> Vd. "*Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*", pubblicata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'economia e finanze nel 2014, che, nell'indicare la distribuzione geografica, sul territorio nazionale, del rischio di utilizzo eccessivo del contante, classifica le province italiane attribuendo a ciascuna un determinato livello di rischio (basso, medio-basso, medio-alto ovvero alto). Vdf. In particolare Tav. 1 "*Classi provinciali di rischio. Utilizzi eccessivi di contante*", pag. 10.

<sup>4</sup> Vd. elenco dei Paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione europea: si tratta delle giurisdizioni attualmente considerate ad alto rischio dall'UE in quanto aventi carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio/ftd che pongono, pertanto, minacce significative al sistema finanziario europeo. Vd. anche l'elenco dei Paesi terzi identificati ad alto rischio dal FATF-GAFI.

**AUTOVALUTAZIONE –  
GESTIONE E MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO**

	<p>individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2;</p> <p>- un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3;</p> <p>- una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4.</p>	3
Canali distributivi	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	1
	<p>La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo a quelle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p>	
Servizi professionali offerti	<p>Si reputa che:</p> <p>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1;</p> <p>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2;</p> <p>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3;</p> <p>- percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4.</p>	4
Media aritmetica dei valori ottenuti		11: 4 = 2,75
<b>A - Rischio inerente</b>		2,75



**AUTOVALUTAZIONE –  
GESTIONE E MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO**

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p>	2
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).	3
Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).	2
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna di indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate dall'UIF).	3
Media aritmetica dei valori ottenuti		$10 : 4 = 2,50$
<b>B - Livello di vulnerabilità</b>		<b>2,50</b>

**III. Determinazione del rischio residuo**

RISCHIO INERENTE PONDERATO	$2,75 \dots \times 0,40 =$	1,10
VULNERABILITA' PONDERATA	$2,50 \dots \times 0,60 =$	1,50

	RISCHIO RESIDUO	2,60
--	-----------------	------

**AUTOVALUTAZIONE –  
GESTIONE E MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO**

**Matrice del rischio residuo**

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)					

**Livello di rischio residuo**

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

**Determinazione del rischio inerente:**

Fattore di rischio	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi professionali offerti	4
livello rischio inerente	$M: 4 = 2,75$
Coefficiente di ponderazione	40%
<b>A - Rischio inerente</b>	<b>1,10</b>

**Determinazione del livello di vulnerabilità:**

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	2
Adeguatezza verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3

livello vulnerabilità		$10 : 4 = 2,50$
Coefficiente di ponderazione		60%
	<b>B – Livello vulnerabilità</b>	<b>1,50</b>

**Determinazione del rischio residuo:**

SOMMA A + B

Rischio inerente ponderato Tabella A		1,10
Livello di vulnerabilità ponderato Tabella B		1,50
	<b>Rischio residuo</b>	<b>2,60</b>

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario. In tal senso, si ritiene che a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello; in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni mitigatrici.

Tali azioni sono direttamente correlate alla evidenza di particolari elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui il livello di rischio residuo dipende.

Nel caso in cui si rendano necessarie azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative, potrà essere previsto dalla funzione antiriciclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga:


- ❑ il tipo di azione prescelta per ciascun rischio;
- ❑ la descrizione specifica delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio;
- ❑ il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- ❑ il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

Le aree principali su cui è possibile intervenire per la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/FDT, al fine di ridurre il rischio residuo, sono almeno le seguenti:

Area	Modalità di intervento
Formazione	Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
Organizzazione	Individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

Quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l'implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio nelle aree sopra individuate, nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive sono adottate in relazione alle vulnerabilità riscontrate nell'organizzazione o alle carenze rilevate in ordine all'applicazione delle Regole Tecniche e delle procedure.



LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
IL PIANO DI FORMAZIONE

Con l'attuazione della IV Direttiva, si rende necessaria, da parte degli iscritti, l'adozione di un adeguato programma formativo

Occorre adottare un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti

Il CNDCEC ha emanato (Giugno 2018) un **Piano di Formazione per gli iscritti e per i collaboratori e i dipendenti** dei loro studi professionali.

# IL PIANO DI FORMAZIONE (CNDCEC - GIUGNO 2018) SINTESI

FORMAZIONE

<b>Risorse umane di studio</b>	Titolari, collaboratori, dipendenti, tirocinanti
<b>Formazione continua e sistematica del personale</b>	Deve essere rivolta, ad opera del titolare di studio o del responsabile antiriciclaggio, ai soggetti legati allo studio da vincoli di dipendenza, subordinazione o di lavoro autonomo
<b>Responsabile</b>	Titolari e responsabile antiriciclaggio
<b>Progetto formativo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Obiettivi</li><li>- Metodologia</li><li>- Programmazione</li><li>- Documentazione</li></ul>
<b>Obiettivi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- formazione teorica di base</li><li>- formazione specifica e operativa</li></ul>
<b>Metodologia (livelli della formazione)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>PRIMO LIVELLO</b>: diretto alla conoscenza di base della normativa antiriciclaggio</li><li>- <b>SECONDO LIVELLO</b>: diretto ad approfondire le regole tecniche antiriciclaggio emanate dall'Organismo di Autoregolamentazione (CNDCEC)</li></ul>

# IL PIANO DI FORMAZIONE (CNDCEC - GIUGNO 2018) SINTESI

FORMAZIONE

<b>Programmazione</b>	Definizione della scansione temporale delle sessioni formative
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stesura del programma formativo</li><li>- Verbalizzazione dell'evento nel caso di sessione formativa interna</li><li>- Acquisizione attestati di frequenza rilasciati da Enti diversi dall'Ordine ai partecipanti all'evento formativo nel caso di formazione presso soggetti diversi</li><li>- Conservazione di tutta la documentazione prodotta nel fascicolo dedicato alla formazione che fa parte integrante del fascicolo AR del titolare dello studio</li></ul>
<b>Logistica e frequenza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calendario degli eventi formativi programmati</li><li>- Luogo e tempistica degli eventi</li><li>- Materiale didattico da fornire ai partecipanti all'evento formativo</li><li>- Programma dell'evento formativo con indicazione degli argomenti e dei relatori</li></ul>
<b>Supporti didattici a disposizione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pubblicazioni CNDCEC - MEF - UIF- CSF e altro</li><li>- Monografie</li><li>- Rassegna stampa a cura del titolare o del responsabile antiriciclaggio</li><li>- Riviste specialistiche</li><li>- Software specifici di ausilio</li></ul>



LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
PROGRAMMAZIONE E PERMANENZA DEL PIANO DI FORMAZIONE

La formazione del personale deve rivestire carattere di programmazione e permanenza.



Definizione di “personale” ai fini antiriciclaggio : *“i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato ...”*.

Sotto il profilo operativo, ai professionisti è richiesto di **organizzare attività formativa** a favore dei collaboratori e dei dipendenti di cui si avvalgono e di renderli edotti circa le responsabilità derivanti dall’inadempimento degli obblighi antiriciclaggio.

L’attività di formazione deve essere **continua e sistematica** e deve tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

## ORDINE TERRITORIALE

- dovrà organizzare nell'arco di un anno eventi formativi, di durata **non inferiore a tre ore ciascuno**, garantendo una offerta formativa per ciascuno dei due livelli previsti dal Piano;
- da osservare che la materia antiriciclaggio rientra fra le c.d **materie obbligatorie** in ambito FPC (almeno 9 ore nel triennio formativo).

## CORSI ORGANIZZATI

- da **enti formatori esterni** (previo accreditamento dell'Ordine)

## FORMAZIONE INTERNA

- nell'arco di un anno si dovranno organizzare eventi formativi, di durata **non inferiore a tre ore ciascuno**, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficienti a consentire una adeguata preparazione nella materia dell'antiriciclaggio

LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
IL SET MINIMO NECESSARIO : NORMATIVA E PRASSI



D.Lgs. 231/2007 e successive  
modificazioni (c.d. decreto  
antiriciclaggio)



CSF - Analisi del rischio  
nazionale



D.M. 16.4.2010  
(Indicatori di anomalia ai fini  
SOS)



Modelli e schemi di  
comportamento anomali  
Quaderni antiriciclaggio



Regole Tecniche



Guidelines

## Verbale della riunione formativa in materia di “antiriciclaggio” del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso lo studio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ a seguito di convocazione effettuata dal Dott- \_\_\_\_\_, nella qualità di *titolare dello studio o del \_\_\_\_\_, ovvero professionista associato con delega all'antiriciclaggio;*

si sono riuniti i seguenti dipendenti e/o collaboratori:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

Per lo studio \_\_\_\_\_ è presente il/la Sig./ra \_\_\_\_\_;

è presente anche il Dott. \_\_\_\_\_ (*eventuale*), *consulente ed esperto in materia di antiriciclaggio, intervenuto alla presente riunione in esecuzione dello specifico incarico conferitogli dallo studio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.*

Su invito del Sig. \_\_\_\_\_, responsabile dello studio, gli intervenuti, all'unanimità, nominano segretario per la stesura del presente verbale il/la Sig./ra \_\_\_\_\_.

Indi il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ distribuisce a tutti i presenti materiale informativo e passa la parola al docente formatore, dott. \_\_\_\_\_, il quale procede ad illustrare le finalità della legge che disciplina la materia ed elenca tutti gli obblighi posti dalla legge a carico dello studio/CED, illustrando le diverse fasi, le tempistiche e le modalità per l'adeguata verifica della clientela, evidenziando le differenze tra modalità ordinaria, semplificata, rafforzata e soffermandosi sull'obbligo di astensione. Con esempi pratici viene simulata la valutazione del cliente secondo l'approccio basato sul rischio. Uno specifico focus è dedicato alla figura del titolare effettivo e alle modalità di identificazione dello stesso.

Il docente illustra poi analiticamente gli obblighi e le modalità di conservazione (con particolare attenzione al c.d. fascicolo antiriciclaggio). Procedendo, il dott. \_\_\_\_\_ spiega gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione delle operazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione del contante; infine illustra i profili sanzionatori.

Terminato l'intervento, i partecipanti alla riunione pongono diversi quesiti ai quali vengono fornite adeguate risposte.

Alle ore \_\_\_\_\_ la riunione formativa viene sciolta previa stesura lettura e approvazione del presente verbale.

Il Responsabile dello studio \_\_\_\_\_


Il Docente formatore \_\_\_\_\_


I dipendenti e/o collaboratori:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
LA «TRACCIA» DELLA FORMAZIONE






## CASI PARTICOLARI

art. 17 co. 7 DLgs. 231/2007	<b>mera redazione e trasmissione ovvero sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (AV no – SOS si)</b>
art. 17 co. 7 DLgs. 231/2007	<b>adempimenti in materia di amministrazione del personale</b> di cui all'art. 2 co. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (AV no – SOS si)
artt. 18 co. 4 e 35 co. 5 DLgs. 231/2007	recepimento di informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento ( <b>legal privilege</b> ) (SOS no); fermi gli obblighi di identificazione e fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo

LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
LE PROCEDURE CONNESSE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

ADEGUATA VERIFICA





## CLIENTE E PROFESSIONISTA INCARICATO

Denominazione Cliente: \_\_\_\_\_

Gruppo di riferimento del Cliente: \_\_\_\_\_

Studio/Professionista di riferimento: \_\_\_\_\_

Altri Associati/Soci/Professionisti che operano sul Cliente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Nuovo Cliente.
- Cliente già identificato in relazione ad un precedente incarico professionale.
- Necessaria/opportuna una nuova identificazione per variazione e/o verifica dei dati identificativi.

Soggetto responsabile dell'identificazione: \_\_\_\_\_

*(professionista o altro soggetto appositamente delegato)*

Valore della prestazione professionale:

- Euro \_\_\_\_\_
- indeterminato/non determinabile

OPERAZIONE (eseguita dal Professionista per conto del Cliente):

Data \_\_\_\_\_

Importo \_\_\_\_\_

Causale \_\_\_\_\_

Mezzi di pagamento utilizzati \_\_\_\_\_

Documentazione allegata \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ADEGUATA VERIFICA:

- Ordinaria
- Semplificata
- Rafforzata

DATA DI RIFERIMENTO:

 Data di riferimento del fascicolo \_\_\_\_\_ *(identificazione e mandato, prima istituzione)* Data di aggiornamento del contenuto del fascicolo \_\_\_\_\_ *(per aggiornamenti successivi)*

<sup>7</sup> Il presente modello raggruppa informazioni che già esistono in altri allegati; la compilazione dei relativi campi, pertanto, è facoltativa e può valere a meri fini riepilogativi.

**1) Dati relativi al Cliente**

Con riferimento alla **persona fisica cliente** o al **legale rappresentante/delegato/procuratore** della società/ente che conferisce il mandato professionale:

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
(Altri dati identificativi come da copia del documento di identificazione allegato)  
Carica/poteri rappresentanza \_\_\_\_\_  
Poteri rappresentanza verificati tramite \_\_\_\_\_

Con riferimento alla **società/ente**:

Denominazione/ragione sociale/ \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Sede legale, attività e altri dati come da documenti allegati (p.e. visura, attribuzione codice fiscale, ecc.).

**2) Dati relativi ai titolari effettivi**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

Altri dati identificativi come da documentazione allegata.

Dati acquisiti e verificati tramite:

- dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente ex art. 22 D.Lgs. 231/2007;
- estratti da pubblici registri;
- estratti da elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque;
- attestazione di altro professionista, art. 26 D.Lgs.231/2007;
- altro modo \_\_\_\_\_

### 3) Scopo, natura e altri dati della prestazione professionale

Indicazione dello scopo e natura con sintetica descrizione del rapporto continuativo / prestazione professionale richiesta, nonché delle relazioni intercorrenti tra cliente ed esecutore e tra cliente e titolare effettivo e dell'attività lavorativa svolta.

---



---



---

Vedi anche:

- dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente ex art. 22 D.Lgs. 231/2007;
- mandato professionale;
- altro \_\_\_\_\_

---

### 4) Controllo costante

Risultato sintetico della valutazione del "rischio effettivo" relativo al cliente e alla prestazione richiesta risultante da apposita scheda di valutazione (vd. Allegato AV.1)

(*non/poco/abbastanza/molto significativo*) \_\_\_\_\_

Tipologia di adeguata verifica (*semplificata/ordinaria/rafforzata*) \_\_\_\_\_

Frequenza del controllo costante (*36-24-12-6 mesi*) \_\_\_\_\_

Altri dati, documenti e informazioni richiesti dal professionista ove rilevante o utile.

Vedasi check-list AV.2 e relativi documenti contenuti nel fascicolo del cliente ai fini dell'adeguata verifica.

Eventuali Note \_\_\_\_\_


---

Data \_\_\_\_\_

L'addetto delegato (*ove presente*) \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

## OBBLIGHI DEL CLIENTE

<p>OBBLIGO GENERALE Art. 22 c.1</p>	<p>Impone al cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica</p>
<p>OBBLIGO SPECIFICO Art. 19 c.1 lett. a)</p>	<p>impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo</p>
<p>SANZIONE Art. 55 comma 3</p>	<p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro</i></p>
<p>CONSEGUENZA</p> 	<p>Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite, tale da poter essere revocata in dubbio <i>esclusivamente in presenza di circostanze o fatti obiettivi che rendano i dati e le informazioni stesse dubbie, incerte o incongrue</i></p>

## AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ (Nome e Cognome)

Codice fiscale \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

Località/Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato

Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

## DICHIARA

- che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007, lo **scopo** e la **natura** della prestazione professionale richiesta sono \_\_\_\_\_

di non costituire **persona politicamente esposta** (estera o nazionale), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs.231/2007 *oppure*

di non rivestire lo *status* di PPE da più di un anno

di costituire persona politicamente esposta estera o nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 3 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*

- ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 *(vedi Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione, *(scegliere una delle quattro opzioni successive)*:

di **agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;

di **agire per conto dei seguenti titolari effettivi** *(indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi)*:

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

di agire per conto della società/ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione e codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che il/i titolare/i effettivi sono (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi):

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

(caso residuale, in assenza di controllo o partecipazioni rilevanti) di agire per conto della società/ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione e codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007, i titolari effettivi di \_\_\_\_\_ (S.r.l./S.p.A./Ente) devono essere individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società** ovvero:

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

- (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
  - Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
  - Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
  - Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
  - Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

che il/i titolare/i effettivo/i non costituisce/costituiscono **personale politicamente esposto/e** (estera/e o nazionale/i), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *oppure*

che il/i titolari effettivi costituisce/costituiscono **personale politicamente esposte** estere o nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)* \_\_\_\_\_

che le relazioni intercorrenti tra il Cliente (*persona fisica o società/ente cliente del professionista*) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono: \_\_\_\_\_ (art.18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007);

- che la provenienza dei fondi utilizzati nell'operazione è \_\_\_\_\_  
(ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale in funzione del rischio - art. 18, co. 1, lett. c) e d) e art.19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 231/2007);
- che i mezzi di pagamento forniti dal Cliente al professionista il quale, in nome o per conto dello stesso Cliente compie qualsiasi operazione di natura finanziaria, sono \_\_\_\_\_  
(ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale - art. 31, co. 2, lett. d), D.Lgs. 231/2007);
- che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2, co. 6, del D.Lgs. 231/2007 (vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione).
- che la professione/attività del cliente è la seguente: \_\_\_\_\_  
Esercitata/svolta dal \_\_\_\_\_ nell'ambito territoriale \_\_\_\_\_

#### Dichiara espressamente

i) di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di "persone politicamente esposte", di "titolare effettivo" e di "finanziamento al terrorismo" contenute in calce all'Allegato alla presente dichiarazione, ii) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55, co. 3, D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, iii) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta

#### Si impegna

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.  
Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma del soggetto che esegue l'identificazione

\_\_\_\_\_

#### Allegato alla Dichiarazione del Cliente

(Nota 1) Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs. 231/2007"), per "riciclaggio" si intende:  
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;



- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

(Nota 2) Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "finanziamento al terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

(Nota 3) - Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del d.lgs.231/2007, per "persone politicamente esposte" si intendono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado epocale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(Nota 4) - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del d.lgs.231/2007 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano tracce delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## OBBLIGHI, CONTENUTI E METODOLOGIE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA

L'intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo concepito dalla IV Direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di **valutazione del rischio**



Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli OA che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Il **principio di proporzionalità** è immanente a tutto il processo di adeguata verifica e va declinato in base all'entità effettiva dei rischi di riciclaggio/FDT.

## LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO LA GRADUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

(rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti)

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

(con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa )

### DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

**MISURE DI ADEGUATA VERIFICA** (graduazione)

LE 16 PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE  
POCO/ABBASTANZA/MOLTO SIGNIFICATIVO

ADEGUATA VERIFICA

	<b>Prestazioni professionali</b>	<b>RISCHIO INERENTE</b>
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO (DA ASSOCIARE A CIASCUN CLIENTE)

**L'art. 17 c.3 : i soggetti obbligati devono adottare presidi di adeguata verifica proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono tenuti a dimostrare alle Autorità e agli OA che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato**

Il professionista è tenuto a svolgere un'attività di approfondimento sulla scorta delle **regole generali**, soggettive e oggettive, contenute nel Decreto e delle **regole tecniche** da emanarsi a cura degli OA : a tal fine, si rende necessaria **l'adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio**. Per la valutazione di tale livello di rischio devono essere osservati i seguenti criteri :

a) Con riferimento al CLIENTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) la natura giuridica;</li> <li>2) la prevalente attività svolta;</li> <li>3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li> <li>4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;</li> </ol>
b) Con riferimento alla OPERAZIONE, RAPPORTO CONTINUATIVO o PRESTAZIONE PROFESSIONALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;</li> <li>2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;</li> <li>3) l'ammontare dell'operazione;</li> <li>4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li> <li>5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;</li> <li>6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</li> </ol>

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO (DA ASSOCIARE A CIASCUN CLIENTE)

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/fdt con riferimento al **cliente** e alla **prestazione professionale** concretamente resa, attribuendo i seguenti **punteggi** al cliente e alla prestazione e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO (ESEMPIO)

CLIENTE: GAMMA SRL IN LIQUIDAZIONE    PRESTAZIONE PROFESSIONALE:  
ASSISTENZA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ

**Misurazione del rischio inerente** - Valore assegnato al rischio inerente: **3** (ovvero abbastanza significativo)

**Misurazione del rischio specifico :**

Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	4
totale A	12

Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico
Tipologia	4
Modalità di svolgimento	3
Ammontare dell'operazione	2
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragionevolezza	2
Area geografica di destinazione	4
totale B	17

Totale A ( 12 ) + Totale B ( 17 ) = 29 : 10 = 2,9 (quindi : abbastanza significativo in quanto valore compreso fra 2,6 e 3,5)

valori ponderati	livello di rischio specifico
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

**Determinazione del rischio effettivo :**

RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	2,90 X 0,70 =	2,03
	RISCHIO EFFETTIVO	2,93

**(abbastanza significativo)**

**Determinazione della tipologia di adeguata verifica:**

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Sulla base del valore di rischio effettivo determinato, pari a **2,93** (ovvero “abbastanza significativo”), e considerando la relativa tabella di raccordo, al cliente GAMMA SRL in liquidazione vanno associate misure di ADEGUATA VERIFICA di tipo **ORDINARIA**

# AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA

Riferimenti: Art. 17, CO. 3, D.Lgs. 231/2007

ADEGUATA VERIFICA

CLIENTE GANNA SRL IN LIQUIDAZIONE

PRESTAZIONE/ PROFESSIONALE/ ASSISTENZA IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico:

1 = non significativo

2 = poco significativo

→ 3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

## I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: 3.

## II. Misurazione del rischio specifico

A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
<b>A.1 - Natura giuridica</b>		<b>3</b>
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

<sup>5</sup> Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo ( la consultazione, gratuita, è possibile previa registrazione). L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Al seguente link del sito dell'ONU è, altresì, consultabile la lista consolidata dei nominativi dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.

Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC-Office of Foreign Assets Control).



<b>A.2 - Prevalente attività svolta</b>		<b>3</b>
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	<input type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico</b>		<b>2</b>
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>A.4 - Area geografica di residenza del cliente</b>		<b>4</b>
Residenza/localizzazione in : comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE A	<b>12</b>

<b>B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale</b>	<b>Fattore di rischio riscontrato</b>  (barrare i fattori riscontrati)	<b>Livello di rischio specifico</b> (da 1 a 4)
<b>B.1 - Tipologia</b>		<b>4</b>
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	

Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.2 - Modalità di svolgimento</b>		<b>3</b>
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.3 - Ammontare dell'operazione</b>		<b>2</b>
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiosi	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale</b>		<b>2</b>
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.5 - Ragionevolezza</b>		<b>2</b>
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>B.6 - Area geografica di destinazione</b>		<b>4</b>
Destinazione in : comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	

Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
		TOTALE B <b>17</b>

Totale A (**12**) + Totale B (**17**) = **29** : 10 = **2,9**

oppure

Totale A (.....) : 4 = .....

Considerato il punteggio calcolato e tenendo conto della scala graduata che segue,

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

il livello di rischio specifico è classificabile come **ABBASTANZA** SIGNIFICATIVO

III. Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE PONDERATO	<b>3</b> ... X 0,30 =	<b>0,90</b>
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	<b>29</b> .. X 0,70 =	<b>2,03</b>
	RISCHIO EFFETTIVO	<b>2,93</b>

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)					

Determinazione del rischio effettivo: **2,93**

IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate



Sulla base del valore di rischio effettivo pari a <sup>2,93</sup> e considerando la relativa tabella di raccordo, al cliente  
 ...GAMA... SRL IN LIQUIDAZIONE...

va associata una ADEGUATA VERIFICA di tipo :

- SEMPLIFICATA
- ORDINARIA
- RAFFORZATA

Data  .....

Firma  .....





Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale, nell'ambito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare, si stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare e quindi scadenziare.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi


## CONTROLLO COSTANTE GUIDELINES

Si ipotizzano le seguenti **attività per lo svolgimento del controllo costante**:

- a) effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
- b) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente
- c) istituire automatismi per l'aggiornamento dei dati (ad esempio annotando il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti o atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista)
- d) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
- e) verificare l'efficacia della formazione del personale di studio al fine di valutarne la capacità di fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio
- f) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune **considerazioni**:

- la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno
- è opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista
- l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento

CONTROLLO COSTANTE  
GUIDELINES

Il professionista deve effettuare le seguenti attività:

1. verificare la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
2. verificare che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
3. in funzione del rischio, verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
4. verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente;
5. verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati.



Il professionista deve effettuare le seguenti attività:

1. verificare la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
2. verificare che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
3. in funzione del rischio, verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
4. verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente;
5. verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati.

In esito alle verifiche effettuate, il soggetto obbligato conclude in merito al livello di rischio complessivo associabile al cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina le tempistiche per l'effettuazione del successivo controllo.

Controllo	Esito		
	Si	No	N.a.
1. Complessiva operatività del cliente (operazioni e attività) rispetto alla conoscenza del medesimo e profilo di rischio assegnato			
2. Coerenza dello scopo e natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico			
2.1. Funzionalità del rapporto cliente/esecutore e cliente/titolare effettivo alla gestione dell'attività			
3. Provenienza dei fondi e risorse nella disponibilità del cliente (in funzione del rischio)			
4.1 Titolari effettivi aggiornati			
4.2 Dati identificativi titolari effettivi aggiornati			
4.3 Acquisizione dati identificativi nuovi titolari effettivi			
5.1 Dati identificativi cliente aggiornati			
5.2 Dati identificativi esecutore aggiornati			
5.3 Acquisizione copia nuovo documento identità cliente			
5.4 Acquisizione copia nuovo documento identità esecutore			

#### Annotazioni

Ove opportuno, descrivere/motivare il controllo indicato in tabella (ad es. con riferimento alla provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente).

#### Livello di rischio

confermato

aumentato

ridotto

**Tempistica controllo**

	Precedente	Attuale
Livello di rischio		
Tempistica controllo		


Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_


Tutti gli adempimenti connessi all'adeguata verifica possono essere adempiuti da parte di terzi, ad esclusione di quelli relativi al controllo costante.

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 del D.Lgs. 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.



LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
COME IMPOSTARE LA PROCEDURA DI CONSERVAZIONE – RT N. 3

CONSERVAZIONE



(X)	DOCUMENTAZIONE	OSSERVAZIONI	ANNOTAZIONI PROFESSIONISTA
	Documento previsto dalle regole di condotta di cui alla Regola Tecnica n. 2	Per le prestazioni professionali a rischio inerente "non significativo" vedi specifiche previsioni contenute nella Tabella n. 1 della Regola Tecnica 2.1. In questi casi, e nei limiti previsti dalle suddette Regole Tecniche, non è necessaria l'ulteriore documentazione di cui alle liste sottostanti	
	(in alternativa)  PER LE PRESTAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA REGOLA TECNICA 2.1 TABELLA 1:		
	Fotocopie documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente <sup>6</sup> , in corso di validità, del Cliente ovvero dell'esecutore in caso di società/enti	Documento del Cliente persona fisica ovvero dell'esecutore (soggetto che agisce per conto del Cliente società/ente). Da integrare eventualmente con documentazione da fonti affidabili e indipendenti per verifica dati identificativi. Annotazioni/Informazioni aggiuntive su PPE. Consultazione del seguente sito nel caso sussistano dubbi sulle veridicità del documento esibito: <a href="https://www.crimnet.dpcg.in.lomb.gov.it/crimnet/">https://www.crimnet.dpcg.in.lomb.gov.it/crimnet/</a>	
	Visure del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero)	Per verificare denominazione/ragione sociale e sede delle società/ente Cliente nonché per verificare esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto delle società/ente nel conferimento dell'incarico professionale	
	Atti costitutivi e delibere per i soggetti/enti che non sono tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese	Per verificare esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto dell'ente nel conferimento dell'incarico professionale	
	Attestazione codice fiscale e (eventuale) partita IVA		
	Mandato (lettere di incarico) professionale	Al fine di documentare le date di inizio dell'incarico professionale, copie del mandato professionale scritto e relativa accettazione da parte del Cliente	
	Schede di adeguata verifica (ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi)	Si consiglia l'adozione del modello AV.3 delle presenti Linee Guide al fine di documentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; l'identificazione del Cliente</li> <li>&gt; l'identificazione del Titolare effettivo</li> <li>&gt; l'acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale</li> <li>&gt; il controllo costante</li> </ul>	
	Dichiarazione anticiclaggio resa dal Cliente ex art. 22 D.Lgs. 231/2007	Si consiglia l'adozione del modello AV.4 delle presenti Linee Guide	
	Schede di determinazione del rischio effettivo ex art. 17 D.Lgs. 231/2007	Si consiglia l'adozione del modello AV.1 delle presenti Linee Guide	
	Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi ex art. 26, D.Lgs. 231/2007	Si consiglia l'adozione del modello AV.5 delle presenti Linee Guide	


<sup>6</sup> Devono ritenersi validi i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445 (carta di identità e documenti ad essa equipollenti, ai sensi dell'art. 35 co. 2 del DPR 445/2000, vale a dire: il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d'armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti, con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica della clientela	Vedasi articoli 23, 24 e 25, D.Lgs. 231/2007 e Regole Tecniche n.2	
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di condanne o procedimenti in corso a carico del Cliente/titolare effettivo e si ritenga necessario documentare l'esoluzione del collegamento tra le imputazioni e la prestazione professionale richieste	
Esiti di ricerche su internet o in apposite banche dati del nominativo del Cliente, del soggetto che agisce per conto del Cliente e degli eventuali titolari effettivi	Nel caso si ritenga utile verificare le presenze di eventuali condanne o notizie pregiudizievoli sul Cliente/titolare effettivo per valutare l'eventuale connessione con la prestazione professionale richieste	
Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del Cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettere di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto sottoposto alla normativa anticiclaggio, ecc.)	Ove la prestazione professionale comporti una consistente movimentazione di mezzi di pagamento e si ritenga necessario approfondire e documentare la coerenza delle disponibilità con il profilo economico/patrimoniale del Cliente	
Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	Ove possa essere utile verificare o approfondire la posizione soggettiva delle persone (Cliente, esecutore, titolare effettivo)	
Documentazione che comprovì l'esame della posizione giuridica del Cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento (e copia dell'incarico professionale conferito)	Ai fini del termine per la verifica dell'identità del Cliente (comma 4, art.18, D.Lgs. 231/2007) e dell'esonerazione da SOS (comma 5, art.35, D.Lgs. 231/2007)	
Rapporti/documentazione circa un eventuale nominativo rilevante ai fini antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del nominativo del Cliente rispetto alle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinati di misure di congelamento	
Documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il Professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa anticiclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare ai fini della valutazione dei rischi e delle segnalazioni di operazioni sospette	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni non espressamente richiesti dalle norme, ma che costituiscono un supporto alla valutazione del rischio e alle motivazioni che hanno condotto, o meno, alla segnalazione di un'operazione sospetta	
Documenti relativi alle modifiche anagrafiche (ove intervenute in vigore di incarico professionale) o altri documenti per il controllo costante	Del Cliente persone fisiche, del Cliente società, del soggetto che ha rappresentato la società nell'incarico professionale, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore; se le modifiche sono tali da comportare una variazione del livello di rischio, risulta opportuno aggiornare le schede di valutazione del rischio anticiclaggio/antiterrorismo	
Documenti riferiti alle "operazioni" secondo la definizione dell'art. 1 lett. t) D.Lgs. 231/2007		
Altra documentazione ritenuta opportuna e seguito di valutazioni/considerazioni del Professionista (specificare): ..... ..... .....	Ogni ulteriore documento o traccia di informazione necessarie o utile per l'adeguata verifica, ovvero per altri presidi anticiclaggio	
Dichiarazione di estensione del Professionista (art. 42 D.Lgs. 231/2007)	Si consiglia l'adozione del modello AV.5 delle presenti Linee Guida	
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	Eventuale lettera/comunicazione di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione partita IVA/codice fiscale, cessazione del Registro delle Imprese, decreto di estinzione, ecc. in capo al Cliente	

Data.....

Firma.....

LE PROCEDURE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO  
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA



In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela (identificazione del cliente/titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo, acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo/prestazione professionale), il soggetto obbligato dovrà:

- astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale

- **valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta**

Modulistica  
Guidelines  
AV.6

**ESONERO:** sussiste l'esonero dall'obbligo di astensione nei casi in cui l'attività svolta abbia ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo.

DA INDICARE IN MODULO AV.6



## AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Professionista di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), D.Lgs. 231/2007,

## DICHIARA

- 1) che il sig. \_\_\_\_\_, con dati identificativi allegati alla presente (ove disponibili), si è rivolto al sottoscritto professionista per conferire il seguente incarico professionale

\_\_\_\_\_ (breve descrizione della prestazione richiesta);

- 2) di non essere stato in grado di completare la procedura di adeguata verifica della clientela (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo nonché acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale richiesta) per effetto di

\_\_\_\_\_ (breve descrizione delle motivazioni che hanno reso oggettivamente impossibile completare l'adeguata verifica);

- 3) di essersi astenuto dallo svolgere o di aver interrotto la prestazione professionale richiesta;
- 4) di aver esaminato le cause che hanno determinato l'impossibilità di completare l'adeguata verifica e aver valutato, ai sensi dell'art. 35, che ricorra/non ricorra (cancellare l'opzione non applicabile) l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_ (indicare l'iter logico seguito per determinare la necessità, o meno, di effettuare una SOS).

Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione rilevante (eventuale):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Attività di difesa e rappresentanza

Ci si avvale dell'esonero dall'obbligo di astensione trattandosi di prestazione professionale avente ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, oppure di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo (articolo 42, comma 3, D.Lgs. 231/2007).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**INDICATORI  
DI ANOMALIA**

(per i  
professionisti  
ex D.M.  
16.4.2010)

CONNESSI :

- al cliente
- alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- alle modalità di pagamento dell'operazione
- alla costituzione e alla amm.ne di imprese, società, trust ed enti analoghi
- ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
- ad operazioni contabili e finanziarie

**MODELLI E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI**

[uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html](http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html)



<input type="checkbox"/> operatività connessa con illeciti fiscali	10.11.2020
<input type="checkbox"/> operatività "over the counter" con società estere di intermediazione mobiliare	
<input type="checkbox"/> operatività con carte di pagamento	1.8.2016
<input type="checkbox"/> operatività connessa con l'anomalo utilizzo di <i>trust</i>	18.2.2014
<input type="checkbox"/> operatività connessa al settore dei giochi e delle scommesse	2.12.2013
<input type="checkbox"/> operatività connessa con il rischio di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni	11.4.2013
<input type="checkbox"/> operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di <i>factoring</i>	23.4.2012
<input type="checkbox"/> operatività riconducibili all'usura	16.3.2012
<input type="checkbox"/> operatività connessa con le frodi nell'attività di <i>leasing</i>	9.8.2011
<input type="checkbox"/> operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici	17.1.2011
<input type="checkbox"/> operatività connessa con il rischio di frodi all'IVA intracomunitaria	8.7.2010
<input type="checkbox"/> frodi informatiche	15.2.2010
<input type="checkbox"/> conti dedicati	5.2.2010
<input type="checkbox"/> imprese in crisi e usura	13.10.2009
	24.9.2009

GIUGNO  
2021  
N.16

1. Autoriciclaggio da peculato tramite attività di gioco.....
2. Esercizio abusivo dell'attività di sub-agente assicurativo  
mediante utilizzo di carte prepagate.....
3. Intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite  
indebito utilizzo di finanziamenti pubblici.....
4. Flussi finanziari anomali connessi all'importazione di merci tessili  
dalla Cina con finalità di evasione di IVA e dazi.....
5. Riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti  
attraverso valute virtuali.....
6. Distrazione di fondi pubblici destinati ad attività di accoglienza migranti.....
7. Frode fiscale internazionale realizzata attraverso conti di corrispondenza  
con possibili collegamenti con la criminalità organizzata.....
8. Riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai danni dello Stato  
perpetrata mediante l'utilizzo di modelli F24.....
9. Riciclaggio di proventi derivanti da attività corruttiva posta in essere  
da soggetti collegati alla criminalità organizzata.....
10. Riciclaggio di proventi di narcotraffico internazionale  
mediante operazioni di *import/export*.....
11. Riciclaggio in Italia di fondi derivanti da reati di appropriazione indebita  
e truffa realizzati all'estero.....
12. Riciclaggio nel settore dell'oro realizzato da operatore professionale in oro,  
imprese individuali di compro-oro e altre società estere.....
13. Utilizzo di un trust nell'ambito di uno schema piramidale fraudolento.....
14. Trasferimenti finanziari riconducibili al commercio di autoveicoli usati,  
eseguiti tra soggetti dediti al traffico di migranti, con possibili connessioni  
con il finanziamento del terrorismo internazionale.....

## La posizione dell'esperto indipendente nell'ambito della CNC

### ART. 16 c.3 CCII

L'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, **ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità**. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del c.p.p. in quanto compatibili (*unica eccezione: audizione dell'esperto in udienza nell'ambito del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari*).



RISERVATEZZA



SEGNALAZIONE



### ART. 35 c.1 D.Lgs. 231/2007 (Decreto antiriciclaggio)

Obbligo per i soggetti destinatari di effettuare la segnalazione di operazione sospetta (SOS) all'UIF.

## LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

≤ 12.500 euro	< 5.000 euro	< 12.500 euro	< 5.000 euro	< 2.500 euro	< 1.000 euro	< 3.000 euro	< 2.000 euro	< 5.000 euro
Dal 14.3.04 al 29.4.08	Dal 30.4.08 al 24.6.08	Dal 25.6.08 al 30.5.10	Dal 31.5.10 al 12.8.11	Dal 13.8.11 al 5.12.11	Dal 6.12.11 al 31.12.15	Dal 1.1.2016 al 30.6.2020	Dal 1.7.2020 al 31.12.2022	Dal 1.1.2023



## LE SOGLIE CONTANTI NEI VARI STATI UE



Stato	euro
GRECIA	500
FRANCIA	1.000
PORTOGALLO	1.000
ROMANIA	2.100 (al giorno)
SPAGNA	2.500
BELGIO	3.000
SLOVACCHIA	5.000
BULGARIA	5.100
REPUBBLICA CECA	14.000
POLONIA	15.000
CROAZIA	15.000
GERMANIA, IRLANDA, ISLANDA, SVEZIA, LITUANIA, LETTONIA, OLANDA, AUSTRIA, SLOVENIA, CIPRO	Nessun limite



## FORMAZIONE PERSONALE DI STUDIO

- Da sviluppare nell'ambito del Piano
- Particolare attenzione rivolta agli addetti alla contabilità
- Da verificare con appositi controlli periodici/test (es. controllo conto cassa)


## INFORMATIVA VERSO I CLIENTI

- Informativa al momento del conferimento dell'incarico
- Aggiornamento dei valori soglia con apposite circolari




# TIPOLOGIA DI CONTROLLI

Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono **utilizzabili a fini fiscali** (art. 34 c.1 D.Lgs. 231/2007)



# TIPOLOGIA DI VERIFICHE GDF – Circolare n.83607/12

*Si tratta di interventi di natura amministrativa ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ovvero Reparti GdF da questo sub delegati*



## ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO – CONTROLLI PRELIMINARI

Sono volti a riscontrare la **struttura** dello studio del professionista e l'**organizzazione** della gestione degli adempimenti all'interno dello studio

- ✓ **Acquisizione dell'autovalutazione del rischio e verifica azioni per gestire/mitigare il rischio**
- ✓ **Identificazione del personale formalmente incaricato dal titolare all'assolvimento degli obblighi**
- ✓ **Verifica esistenza/conoscenza di normativa aggiornata, Regole Tecniche, manualistica interna, procedure**
- ✓ **Verifica delle misure di formazione del personale (Piano di formazione)**
- ✓ **Verifica di eventuali sistemi di controllo interno (audit periodici interni o esterni), idonei a controllare il corretto adempimenti degli obblighi**

## ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO – ACCERTAMENTI DI MERITO

Riguardano la parte sostanziale dell'attività ispettiva e prevedono l'esecuzione di step di controllo finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio in relazione ad un **campione di clienti appositamente selezionato**

- ✓ **Riscontro della procedura posta in essere dal professionista verificando se le prestazioni esaminate sono state sottoposte agli obblighi di adeguata verifica;**
- ✓ **In caso positivo se siano state correttamente ricondotte alle fattispecie che impongono applicazione di obblighi di adeguata verifica di tipo semplificata, ordinaria, rafforzata;**
- ✓ **Verifica dell'applicazione degli adempimenti di acquisizione di informazioni su scopo e natura dell'operazione/prestazione;**
- ✓ **Verifica del controllo costante nel corso della prestazione professionale (continuativa);**
- ✓ **Verifica dell'obbligo di astensione laddove previsto;**
- ✓ **Verifica dell'obbligo di conservazione;**
- ✓ **Riscontro di eventuali anomalie che avrebbero dovuto fondare una eventuale SOS;**
- ✓ **Verifica della procedura di rilevazione delle infrazioni; esame a scandaglio delle registrazioni operate sulle scritture contabili (*conto cassa*).**

## SUGGERIMENTO DELLE PRINCIPALI MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE (secondo principio di proporzionalità)

---

- Predisposizione di un fascicolo generale di studio che comprende l'autovalutazione del rischio, l'organigramma (con deleghe e incarichi a ciascun componente), il piano e l'attività di formazione, normativa aggiornata e procedure adottate;
- Predisposizione di un fascicolo dedicato ad ogni singolo cliente, ai fini dell'adeguata verifica;
- Adozione di specifica modalità di conservazione dei dati e informazioni ex artt. 31 e 32 D.Lgs. 231/2007.



**DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**  
**D. LGS. 231/2007 – SANZIONI PENALI**

<b>OBBLIGO</b>	<b>NORMA</b>	<b>CONDOTTA</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>Adeguatezza verifica</b>	Art. 55 c. 1 e 3 + Artt. 17 e ss.	Falsificare o utilizzare i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. Fornire dati falsi o informazioni non veritiere	<b>Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro</b>
<b>Conservazione dei dati</b>	Art. 55 c. 2 + Artt. 31 e 32	Acquisire o conservare dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione. Avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.	<b>Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 10.000 a 30.000 euro</b>
<b>Divieto di comunicazione</b>	Art. 55 c. 4 + Artt. 39 c. 1 e 41 c. 3	Violare il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ovvero il flusso di ritorno di tali segnalazioni	<b>Arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda da 5.000 a 30.000 euro</b>

**DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**  
**D. LGS. 231/2007 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

<b>OBLIGO</b>	<b>NORMA</b>	<b>CONDOTTA</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>Adeguate verifica</b>	Artt. 56 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di adeguata verifica di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 2.000 euro</b>  <b>(violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro)</b> <b>(violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)</b>
<b>Conservazione dei dati</b>	Artt. 57 c.1 e 2 + Art. 67 c.2	Violazione degli obblighi di conservazione di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 2.000 euro</b>  <b>(violazioni di minore gravità da 666,67 a 1.333,33 euro)</b> <b>(violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 2.500 a 50.000 euro)</b>
<b>SOS</b>	Art. 58 c. 1 e 2	Violazione degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta di cui al Titolo II del D. Lgs. 231/2007	<b>Sanzione di 3.000 euro</b> <b>(violazioni gravi, ripetute, sistematiche da 30.000 a 300.000 euro)</b>  <b>(in caso di vantaggio economico fino al doppio del vantaggio e comunque non inf. a 450.000 euro ; oppure 1.000.000 se non determinabile)</b>
<b>Comunicazione organi di controllo</b>	Art. 59	Violazione degli obblighi di comunicazione obbligatoria ex art. 46 del DLgs. 231/2007	<b>Sanzione da 5.000 a 30.000 euro</b>
<b>Comunicazione alle Autorità</b>	Art. 60	Inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del MEF, cui i soggetti obbligati sono tenuti	<b>Sanzione da 5.000 a 50.000 euro</b>

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

D. LGS. 231/2007 – SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOGETTI VIGILATI)

SOGGETTO	NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
<b>Amministratori, direttori e organi di controllo di intermediari bancari e finanziari</b>	Art. 62 c.2	<p>Non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui all'art. 62 co. 1;</li> <li>• hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Sanzione</b> <b>da 10.000 a 5.000.000 euro</b></p> <p>Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Eventuale sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento dell'incarico per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni</p>
<b>Revisori legali</b>	Art. 62 c.5	Violazioni realizzate dai revisori legali e da società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	<p style="text-align: center;"><b>Sanzione</b> <b>da 3.000 a 1.000.000 euro</b></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Eventuale sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento dell'incarico per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni</p>



DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

D. LGS. 231/2007 – SANZIONI AMMINISTRATIVE (INFRAZIONI CONTANTE)

NORMA	CONDOTTA	SANZIONE
Art. 63 c. 1 e 6	<p>Violazioni inerenti al divieto di trasferimento di importi di denaro sopra le soglie previste dagli artt. 49 c.1, 2, 3, 5, 6 e 7 del DLgs. 231/2007.</p> <p>(Possibilità di beneficiare dell'oblazione ex art. 16 L.689/81 nei casi ex art. 49 c.1,2,5,6,7 purché l'importo non sia superiore a 250.000 euro).</p>	<p><b>Sanzione da 1.000 a 50.000 Euro</b></p> <p>(se le violazioni riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali)</p>
Art. 63 c. 2	Violazioni connesse ai libretti al portatore (art. 49 c. 12 del DLgs. 231/2007)	<p><b>Sanzione da 250 a 500 Euro</b></p>
Art. 63 c. 3 e 7	Violazioni del divieto di aprire conti o libretti anonimi (art. 50 c. 1 del DLgs. 231/2007)	<p><b>Sanzione dal 20% al 40% del saldo</b></p> <p>(se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%)</p>
Art. 63 c. 4 e 7	Violazioni del divieto di utilizzo di conti e libretti anonimi (art. 50 c. 2 del DLgs. 231/2007)	<p><b>Sanzione dal 10 al 40% del saldo</b></p> <p>(se le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%)</p>
Art. 63 c. 5	Violazioni dell'obbligo di dare notizia ai soggetti competenti (MEF, GdF e collegio sindacale) delle infrazioni di cui agli artt. 49 c. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12 e 50 del DLgs. 231/2007	<p><b>Sanzione da 3.000 a 15.000 euro</b></p>



# Grazie per l'attenzione !

[abbondanzamarco@odcge.it](mailto:abbondanzamarco@odcge.it)

Il materiale didattico, non sostituisce la normativa antiriciclaggio, le Regole Tecniche e le relative indicazioni di prassi.

Diritti di riproduzione riservati.